

**TRIBUNALE DIVERCELLI**

**RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA DEL PROFESSIONISTA INCARICATO**

**ALLA COMPOSIZIONE DELLA CRISI**

(Sezione II - Ristrutturazione dei debiti del consumatore Art. 67 Procedura di ristrutturazione dei debiti CCII D. Lgs n. 83 del 2022)

Proc. n. .... del 2022-04-27 del Registro degli affari ex art. 9 D.M. 202/2014

OCC presso Vercelli

**in ordine al ricorso presentato da TERRITO GRAZIA E CALCAGNO SERGIO**

- 1) PREMESSA
- 2) PIANO DEL CONSUMATORE FAMILIARE
- 3) COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE
- 4) NARRAZIONE DELLE CAUSE DELL'ODIERNA SITUAZIONE DI SOVRAINDEBITAMENTO ED ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELL'INCAPACITA' DEI DEBITORI DI ADEMPIERE ALLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE
- 5) L'ATTIVO E IL PASSIVO - SPESE CORRENTI NECESSARIE AL SOSTENTAMENTO DEI DEBITORI
- 6) IL RESOCONTO SULLA SOLVIBILITA' DEI DEBITORI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI
- 7) SINTESI ECONOMICA PATRIMONIALE DEI DEBITORI
- 8) LA COMPLETEZZA, ATTENDIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE FORNITA, GIUDIZIO SULLA PROBABILE CONVENIENZA DEL PIANO RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA
- 9) PROPOSTA PIANO CONSUMATORE
- 10) MERITO CREDITIZIO
- 11) CONCLUSIONI

- 0418815 -

OMISSIS



## 2) RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE


In sintesi, il piano del consumatore dei debitori, si sostanzia nella seguente offerta ai creditori:

- a) il pagamento integrale delle spese di giustizia rappresentate da spese e compensi (OCC in prededuzione al 70%, legale-advisor in prededuzione al 100%);
- b) Pagamento delle spese necessarie al mantenimento proprio e del loro nucleo familiare;
- c) pagamento parziale dei creditori chirografari, con versamenti mensili rateali nel rispetto della durata ragionevole del processo dal decreto di omologa in misura proporzionale dei crediti e pagamento parziale del debito tributario nella misura del 40%, come da piano.

OMISSIS



OMISSIS



#### **8) PROPOSTA PIANO DEL CONSUMATORE**

Dopo avere descritto la situazione reddituale e patrimoniale dei debitori ed avere indicato le spese necessarie per il sostentamento degli stessi, si procede ad illustrare le modalità proposte per la risoluzione della crisi di sovraindebitamento.

#### **Ipotesi di soddisfacimento dei debiti**

I debitori, pienamente consapevoli della grave situazione economico-finanziaria in cui ad oggi versano, ritengono che il ricorso all'istituto di cui al Capo II - Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento C.C.I.I. e nello specifico il Piano

del Consumatore, sia l'unica soluzione percorribile per soddisfare il ceto creditorio, sebbene solo parzialmente.

Viene altresì precisato: i debitori sono tenuti a segnalare ogni variazione dovesse intervenire dopo l'eventuale omologa del presente piano, qualora l'attuale composizione finanziaria familiare dovesse migliorare, si dicono sin da ora disponibili a rivedere le somme messe a disposizione dei creditori adeguandole al nuovo reddito.

Ciò premesso, di seguito si evidenzia la proposta del Piano che rileva una percentuale di soddisfazione dei debiti chirografari come di seguito:


<b>Proposta Accordo</b>	
Importo disponibile/attivo, rate mensili e TFR (4.000,00)	21.800,00
TFR (4.000,00+1.000,00)	5.000,00
Proposta Mensile Piano Euro 350,00 mensile- Durata Mesi 48	16.800,00
<b>Totale Proposta piano</b>	<b>21.800,00</b>
Compenso OCC Calcagno - Territo. Di cui il 70% ossia verrà corrisposto in prededuzione (1.809,00) all'omologa del piano. Mentre il restante 30% ossia E 776.,00 al termine della procedura.	2.584,23 (già comprensivo di IVA)
Professionisti	1.500,00
<b>Importo Totale attivo post pre-deduzioni</b>	<b>18.491,00</b>
Debito chirografario	66.732,00
Debito tributario	12.592,12
Percentuale chirografario 20,16%	13.454,15
Percentuale tributario 40%	5.036,84

Riguardo al compenso OCC la scrivente ha richiesto un acconto all'omologa del piano, in ossequio al disposto dell'art. 16 di cui al D.M. 24 Settembre 2014 n. 202 comma 2 il quale espressamente prevede: *“ nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui al capo II, sezione prima, della legge diverse da quelle di cui al comma I, spetta all'organismo un compenso anche per l'opera prestata successivamente all'omologazione, determinato con le medesime*

percentuali di cui al predetto comma, sull'ammontare dell'attivo e del passivo risultanti dall'accordo o dal piano del consumatore omologati".


---

OMISSIS



**CONSIDERAZIONI FINALI**

Per tutte le ragioni anzidette lo scrivente Gestore formula parere favorevole all'ammissione dei debitori alla procedura in oggetto, sussistendo nel caso di specie i requisiti di fattibilità e meritevolezza prescritti dalla normativa speciale. Rimane a disposizione dell'Onorevole Tribunale per chiarimenti e/o integrazioni della presente relazione.



OMISSIS

(1) (C...)

CON OSSERVAZIONI

Vercelli, li 20.01.2023

PER ESTRATTO CONFORME ALL'ORIGINALE  
01/04/2023

IL PROFESSIONISTA OCC  
Avvocato Germana Margara